

## ALLEGATO 4

### MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

---

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.




Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

#### Sezione I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) o l'elenco annesso al RUI, in caso di operatività in regime di libera prestazione di servizi e/o di stabilimento, sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)) o direttamente al link: <https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>.

Istituto competente alla Vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA.

## DATI DI CONTATTO

	Cognome e nome: ALDO IAQUINTA Numero di Iscrizione RUI IVASS: A000004146 Data di Iscrizione RUI IVASS: 01/02/2007 Qualifica di esercizio / Operatività: Agente Responsabile distribuzione assicurativa e Rappresentante Legale
	Denominazione sociale: AIMUW SpA Numero di Iscrizione RUI IVASS: A000245809 sezione A Data di Iscrizione RUI IVASS: 11/03/2008 Indirizzo di sede legale: PIAZZA SALLUSTIO 9 - ROMA (ROMA) 00187
	Numero di telefono: 06/4817260 E-mail: <a href="mailto:info@aimuw.it">info@aimuw.it</a> E-mail PEC: <a href="mailto:aimuwpec@legalmail.it">aimuwpec@legalmail.it</a> Indirizzo sito internet: <a href="http://www.aimuw.it">www.aimuw.it</a>

## Sezione II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'attività di distribuzione del contratto viene svolta in nome o per conto di GENERALI ITALIA SPA.

## Sezione III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

AIMUW SpA non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di AIMUW SpA

## Sezione IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

AIMUW SpA distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale.

Di seguito sono elencati i rapporti d'affari, che l'Intermediario intrattiene, con le Imprese di Assicurazione:

Impresa di assicurazione	Tipologia di rapporto
GENERALI ITALIA S.P.A.	Mandato diretto con Compagnia di assicurazione

AIMUW SpA indica in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

AIMUW SpA illustra le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private.

L'intermediario mantiene e applica presidi organizzativi e amministrativi efficaci, al fine di mettere in atto tutte le misure ragionevoli volte a evitare che eventuali conflitti di interesse, che potrebbero insorgere tra l'intermediario stesso, i suoi dirigenti, dipendenti o persone direttamente o indirettamente controllate, e il cliente, o tra diversi clienti, nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa, possano incidere negativamente sugli interessi del cliente.

Qualora tali presidi non fossero sufficienti a garantire con ragionevole certezza l'assenza di rischi per gli interessi del cliente, quest'ultimo sarà prontamente informato, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte del conflitto di interesse.

L'informativa viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice.

## Sezione V - Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso:

Onorario corrisposto direttamente dal cliente	no
Commissione inclusa nel premio assicurativo	Si
Altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata	no

L'informativa sugli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili nonché dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione viene fornita attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice.

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa relativa alle remunerazioni è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

## Sezione VI - Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
  - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - 2. ordini di boni co, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

## Sezione VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario all'indirizzo [reclami@aimuw.it](mailto:reclami@aimuw.it) o all'impresa preponente come indicato nei riferimenti presenti nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha facoltà presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

## Sezione VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:**
- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni.
  - b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.